

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNTURA/SERVIZIO DI

.....

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

tra

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Bologna, via Zamboni, 33 (C.F. 80007010376),
in persona del Dirigente/Direttore, nato a il,
domiciliato per la carica in Via ai sensi dell'art. 36 dello Statuto d'Ateneo e s.m.i., ed autorizzato alla
stipula del presente atto con Provvedimento Direttore Generale rep. n. che ha nominato il Dirigente
dell'Area

e

..... con sede in, Via (C.F. n. - P.I. n.
.....), in persona del legale rappresentante, Dott., nato a il
.....e residente a Via n., di seguito denominato Appaltatore

PREMESSO CHE

- con determina del Dirigente dell'AreaRep. n., Prot n.
..... del, è stata disposta l'approvazione del progetto per la fornitura di
.....ed in particolare il capitolato
tecnico con i relativi allegati;
- con determina del Dirigente rep. n., prot. n. del è
stata disposta l'indizione ed espletamento di una procedura ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) previo
avvio indagine di mercato da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell'art. 108 d.lgs. n. 36/2023, per la fornitura
di....., per un
valore massimo stimato pari ad Euro € 162.300,00 oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti /rep. n., prot. n.
..... del sono stati approvati gli atti di gara
- il bando è stato pubblicato in BDNCP in data;
- all'esito delle operazioni di gara su piattaforma telematica di negoziazione ASP ai sensi degli artt. 19 e 25
del D.lgs 36/2023 e delle e delle verifiche di legge, con provvedimento del Dirigente dell'Area Appalti e
Approvvigionamenti rep. n. del è stata disposta l'aggiudicazione al concorrente

.....[eventuale]

- [eventuale] in data..... con nota n. è stata/o avviata/o la fornitura/servizio in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.lgs 36/2023:

- **Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.
2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto:

- il Capitolato tecnico e relativi allegati;
- il Patto di Integrità
- l'offerta economica;
- l'offerta tecnica in tutte le sue componenti
- [eventuale] la procura speciale;

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dai concorrenti nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimi ed espressamente accettate dall'Università.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

1. Il presente Contratto ha ad oggetto la fornitura di come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica.

ARTICOLO 4 – DECORRENZA DURATA ED OPZIONI

1. Il contratto d'appalto decorre dalla comunicazione di avvio comunicata dal Responsabile Unico del Progetto, previo accordo con l'Appaltatore. La garanzia della durata di 12 mesi decorre dalla data di esito positivo della verifica di regolare esecuzione.
2. *[Comma da lasciare solo in caso di avvio dell'esecuzione precedente alla stipula del contratto]*
L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipula ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.lgs 36/2023, mediante comunicazione del Responsabile Unico del Progetto. In caso di mancata successiva stipulazione del Contratto l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.
3. La fornitura dovrà essere consegnata entro e non oltre 170 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato.
4. Nella comunicazione di avvio della fornitura il RUP indicherà le modalità di consegna e eventuali prescrizioni specifiche della fornitura in conformità al presente contratto.
5. Durante il periodo di validità della garanzia, il sistema sarà corredato da un servizio di assistenza da remoto e manutenzione on site della durata secondo quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato.
6. Non sono previsti il rinnovo e la proroga del Contratto.
7. L'esecuzione avverrà nelle modalità indicate nel capitolato allegato.

ARTICOLO 5 - IMPORTO

1. L'importo del contratto ammonta ad € _____ oltre IVA al 22% per un totale di € _____ di cui € _____ per oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie allo svolgimento della fornitura/servizio.
2. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile fatta salva le ipotesi di cui all'art. 9 D.lgs. n. 36/2023.
3. Il corrispettivo si riferisce alla prestazione eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è dovuto unicamente all'Appaltatore e, pertanto,

qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Università.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELL'UNIVERSITÀ

1. L'Università concede l'accesso nei propri locali al personale dell'Appaltatore per la consegna delle forniture / l'esecuzione del servizio e/o altre attività connesse all'oggetto del Contratto, previo accordo con il RUP / DEC

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara
3. L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.
4. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.
5. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con RUP / DEC. L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali

dell'Università continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. L'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento> e le clausole contenute nel patto di integrità.
8. L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
9. L'Appaltatore è tenuto a rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il Responsabile unico del progetto / DEC controlla l'esecuzione del contratto.
2. La verifica di conformità sarà effettuata nei luoghi e secondo le modalità previste all'art. 6 del capitolato tecnico nel rispetto di quanto previsto nell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 36/2023
3. La suddetta verifica ha lo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

ART. 10- TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. Nel caso di accertamento di inadempienze contributive e retributive dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi relative ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applica l'art. 11 comma 6 del Dlgs. 36/2023 e s.m.i..

ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvede al pagamento a mezzo ordinativo di pagamento esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere.

2. La fattura potrà essere emessa esclusivamente a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità/regolare esecuzione
3. Il pagamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 231/2002 s.m.i., avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
4. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.
5. La comunicazione di vicende soggettive di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 36/2023 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all'articolo 120 comma 12 D.lgs 36/2023, determina la sospensione del termine di pagamento nel periodo antecedente l'accettazione dell'operazione.
6. Le fatture dovranno essere intestate e inviate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – APAP - P. I. 01131710376 – C.F. 80007010376 e dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013.

Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:

- Codice Fiscale: 80007010376
 - Partita IVA: 01131710376
 - codice univoco ufficio: PMIOG5;
 - CIG: ;
 - CUP: J53C23003080006;
 - importo rendicontato;
 - oggetto dell'affidamento: "Fornitura di un impianto da vuoto per test di sistemi di propulsione al plasma per le esigenze dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, all'interno del Progetto HEU BOOST RIA - BOOST Building bLocks for iO dine thruSTer - G.A. n. 101135216 - Call HORIZON-CL4-2023-SPACE-01;
 - repertorio e protocollo del Contratto, che verranno comunicati all'Appaltatore dall'Università.
7. L'Appaltatore, inoltre, si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: "Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015".

8. Il pagamento è subordinato all'accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall'Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Università, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023, tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile Unico del Progetto inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
10. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di fatturazione, notificati all'impresa tramite PEC o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del RUP, attestante l'avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.
11. Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2) e 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 11 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. Ogni responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura è interamente a carico dell'Appaltatore.
Oltre alla responsabilità per l'esecuzione sono comprese:
 - la responsabilità per danni cagionati ai beni dell'Università di Bologna;
 - la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alla consegna e ed eventualmente presente della verifica di conformità e/o per altre esigenze; la responsabilità per danni cagionati a terzi,

all'Università di Bologna o al personale Universitario dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell'esecuzione.

2. La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dall'esecuzione del contratto, in relazione all'attività svolta attraverso proprio personale dipendente o a qualunque titolo incaricato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, saranno coperte da polizza assicurativa che l'Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, intendendosi compresa tra i terzi la stessa Università.

La suddetta polizza deve:

- prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona;
 - essere stipulata ed esibita all'Università di Bologna entro la data di avvio dell'esecuzione del Contratto.
3. Le Parti convengono che i massimali sopra riportati, eventuali esclusioni, scoperti, franchigie e/o qualsiasi altra limitazione di operatività della stessa polizza, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, che ne risponderà comunque nel suo valore complessivo, non essendo esonerato dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.
 4. L'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Università in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore.
 5. Detta Polizza non dovrà necessariamente essere stipulata *ex novo*, essendo sufficiente che ciascuna parte detenga una propria polizza a copertura dei rischi di danni a terzi (RCT) che dovrà contenere, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia e a quant'altro previsto nel presente contratto, chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti i massimali e le clausole richieste nel presente articolo;
 6. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'esecuzione del Contratto, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 15 con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo

l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

7. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto si impegna, qualora nella polizza presentata dovessero intervenire variazioni che comportino una diminuzione delle garanzie prestate, a sottoscrivere altra polizza che rispecchi le condizioni assicurative presenti nella polizza accettata dalla stazione appaltante alla sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs 36/2023, una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale pari ad Euro mediante polizza n. ... emessa il da
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università.
1. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
2. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
3. La garanzia verrà svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. In particolare, lo svincolo verrà applicato come segue:
 - l'80% della garanzia verrà svincolato a seguito della verifica di corretta esecuzione della fornitura;
 - il restante 20% verrà svincolato al termine delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 13 – PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze

che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna e/o installazione dell'apparecchiatura, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di 10 giorni solari, decorsi i quali l'Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- Per ogni giorno solare di ritardo nella verifica di corretto funzionamento rispetto alla data concordata con il Referente dell'Università, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- In caso di indisponibilità del servizio di supporto telefonico e da remoto, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni mancata risposta da parte del call center;
- Per ogni giorno solare di ritardo per l'invio dell'assistenza on-site, rispetto alle tempistiche di cui al Capitolato Tecnico, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data concordata per l'attività di formazione, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla tempistica concordata per il ripristino del funzionamento dell'attrezzatura non funzionante, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno di ripristino del funzionamento dell'attrezzatura;
- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data concordata per la sostituzione integrale dell'attrezzatura non funzionante con una nuova, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno di consegna della nuova attrezzatura;
- In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>, l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione;

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull'importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

L'Università potrà applicare le penali per ritardo rispetto alle tempistiche sopraindicate nella misura massima del 10% del valore del Contratto.

ARTICOLO 14 – RECESSO

1. Fermo il disposto di cui all'art. 123 del D.Lgs 36/2023, l'Università può recedere dal Contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:
 - per motivi di pubblico interesse;
 - in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.
2. L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.
3. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Università.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo disposto quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'Università ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:
 - ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme relative al trattamento economico, normativo, previdenziale e assistenziale del personale impiegato nell'esecuzione del servizio;
 - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità della prestazione;
 - frode nella esecuzione della fornitura/servizio;
2. L'Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante pec, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 13 "Penali", nei seguenti casi:

- qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la costituzione delle polizze assicurative come descritte nell'art. ...;
 - in caso di perdita dei requisiti di cui agli artt. 94-95-100 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
 - in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - cessione del Contratto;
 - violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
 - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Università, ai sensi dell'art. ... "Brevetti industriali e diritti d'autore" del presente Contratto;
 - nei casi di cui all'art. ... "Subappalto e cessione del Contratto" del presente Contratto;
 - nei casi di cui all'art. ... "Trasparenza" del presente Contratto;
 - violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita> ;
 - violazione delle clausole del patto di integrità;
 - nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
 - in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto;
 - a seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione;
3. infine, l'Università può disporre la risoluzione di diritto di cui all'art. 1456 c.c., nel caso in cui le verifiche relative all'accertamento dell'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. (cd. Codice Antimafia) diano esito negativo.
4. In caso di risoluzione del contratto l'Università, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione e all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 16 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Università un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Università medesima. L'Università si impegna ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Università quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. *[in caso di dichiarazione di voler ricorrere al subappalto]* L'Appaltatore potrà affidare in subappalto, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, l'esecuzione delle seguenti prestazioni :

2. L'operatore si impegna a affidare contratti di subappalto stipulati con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1., nella percentuale del quindi, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili. / *nel caso la percentuale sia inferiore al 20%:* L'operatore si impegna a affidare contratti di subappalto stipulati con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1., nella percentuale del come da dichiarazione allegata
3. L'Appaltatore potrà affidare in subappalto, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

4. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in

subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore. L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, fatto salvo le ipotesi di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c) del D.lgs 36/2023.
7. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs 36/2023 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), D.Lgs. 36/2023.
9. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023
[ovvero nel caso sia vietato il subappalto ossia qualora l'Appaltatore non l'abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]
 1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
 2. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 18 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

1. Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 19 – TRACCIABILITÀ

1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
2. L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.

3. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
4. Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 20 – TRASPARENZA

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 21 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile unico del procedimento è

ARTICOLO 22 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico dell'appaltatore.
2. Ai sensi dall'art. 18 comma 10 del d.lgs 36/2023 l'imposta di bollo sul contratto, a carico dell'operatore economico, è pari ad euro _____. Al versamento provvede l'operatore economico mediante F24 (così detto modello ELIDE) secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate.

ARTICOLO 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>. L'informativa di _____ [indicare controparte] per i Clienti è reperibile alla pagina web _____: “ L'informativa privacy di[denominazione OE] per i Clienti verrà fornita con modulo di presa visione da restituire all'Appaltatore dopo la stipula del contratto.”

ARTICOLO 25 – FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

Le clausole di cui agli artt. (Penali), (Recesso), ... (Risoluzione del contratto), ... , ... (Foro competente)] del presente Contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell'atto mediante firma digitale ai sensi degli art. 1341, 1342 del c.c..

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Per l'Appaltatore

(Firma digitale – legale rappresentante)

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

(Firma digitale – Dirigente/Direttore)